

L'AGENZIA DELLE ENTRATE RIVEDE LA PROPRIA POSIZIONE IN MERITO AL REGIME FISCALE TRANSITORIO PER I DIVIDENDI DELIBERATI ENTRO IL 31.12.2022

Principio di diritto Agenzia Entrate n. 3/2022

- ✓ L'Agenzia Entrate, con il principio di diritto in commento, rivede la propria interpretazione (espressa nella risposta a Interpello n. 454/2022) in merito al regime fiscale transitorio applicabile alle distribuzioni di utili, derivanti da partecipazioni cd. qualificate in società ed enti soggetti all'Ires, deliberate entro il 31.12.2022.
- ✓ La Legge di bilancio 2018 ha modificato, tra l'altro, il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale derivanti da partecipazioni cd. qualificate percepiti da persone fisiche a partire dal 1.1.2018, prevedendo l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta o di un'imposta sostitutiva del 26%. Contestualmente, è stato introdotto un regime transitorio applicabile «*alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberati dal 1.1.2018 al 31.12.2022*» in virtù del quale alle predette distribuzioni continua ad applicarsi il regime fiscale previgente. Secondo detto regime, gli utili – derivanti da partecipazioni qualificate e percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale – concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente persona fisica (e sono dunque soggetti a tassazione Irpef) in misura parziale variabile stabilita da appositi decreti ministeriali (dal 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 fino al 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).
- ✓ Con la risposta n. 454/2022, l'Agenzia, muovendo dal principio di cassa – rilevante ai fini della decorrenza del nuovo regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni cd. qualificate – e alla luce dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio (i.e. distribuzioni di utili deliberate dal 1.1.2018 al 31.12.2022), andando oltre il tenore letterale della norma, era giunta a ritenere necessaria, al fine di beneficiare del citato regime fiscale transitorio, (anche) la corresponsione entro il 31.12.2022 dei dividendi.
- ✓ Ora l'Agenzia, con un'interpretazione in linea con il dettato normativo, conferma finalmente che il regime transitorio trova applicazione indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga entro tale ultimo termine, ferma restando, in ogni caso, la possibilità per la stessa di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualficazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti.

